

# **Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)**

**Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

**I**

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Ingresso*

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre<sup>2</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>3</sup> sull'assicurazione malattie (legge/LAMal);

visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000<sup>4</sup> sugli agenti terapeutici (LATER);

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>5</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

<sup>1</sup> RS **832.102**

<sup>2</sup> RS **830.1**

<sup>3</sup> RS **832.10**

<sup>4</sup> RS **812.21**

<sup>5</sup> RS **172.010**

*Art. 45, rubrica e cpv. 1 lett. b*

## Autorizzazione

<sup>1</sup> Le levatrici devono attestare:

- b. un'attività pratica di due anni effettuata:
  1. presso una levatrice autorizzata conformemente alla presente ordinanza,
  2. nel reparto d'ostetricia di un ospedale,
  3. in un gabinetto medico specializzato, o
  4. in un'organizzazione delle levatrici sotto la direzione di una levatrice;

*Art. 45a* Organizzazioni delle levatrici

Le organizzazioni delle levatrici sono autorizzate se:

- a. sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b. hanno definito il loro campo d'attività quanto al territorio, all'orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 45;
- d. dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d'attività;
- e. partecipano alle misure di controllo di qualità di cui all'articolo 77, intese a garantire, nell'ambito del loro campo d'attività, l'effettuazione di prestazioni di maternità di buona qualità e adeguate.

*Art. 46 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:

- f. neuropsicologo.

*Art. 50 lett. b*

I logopedisti devono attestare:

- b. un'attività pratica di due anni nel campo della logopedia clinica con esperienza preponderante nel campo della terapia degli adulti, di cui
  1. almeno un anno deve essere assolto in un ospedale sotto la direzione di un medico specialista (otorinolaringologia, psichiatria, pedopsichiatria, foniatria o neurologia) coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza;
  2. un anno può essere assolto nel gabinetto medico o in un'organizzazione di logopedia autorizzata ai sensi della presente ordinanza sotto la direzione di un medico specialista coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.

*Art. 50b* Neuropsicologi

I neuropsicologi devono attestare:

- a. il conseguimento di un diploma in psicologia riconosciuto e di un titolo di perfezionamento federale o equivalente riconosciuto in neuropsicologia secondo la legge del 18 marzo 2011<sup>6</sup> sulle professioni psicologiche (LPPsi); oppure
- b. il conseguimento di un diploma in psicologia riconosciuto secondo la LPPsi e di un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP).

*Art. 51 lett. e, 52 lett. e, 52a lett. e 52b lett. e*

*Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 52c* Organizzazioni di logopedia

Le organizzazioni di logopedia sono autorizzate se:

- a. sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
- b. hanno definito il loro campo d'attività quanto al territorio, all'orario, al tipo di cure e di pazienti;
- c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all'articolo 50;
- d. dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d'attività;
- e. partecipano alle misure di controllo di qualità di cui all'articolo 77, intese a garantire, nell'ambito del loro campo d'attività, una logopedia di buona qualità e adeguata.

*Art. 54 cpv. 3 lett. b e cpv. 4*

<sup>3</sup> I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all'ambito delle cure di base, sono autorizzati se:

- b. il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall'Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso.

<sup>4</sup> *Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 54a* Procedura e tasse

<sup>1</sup> L'UFSP decide in merito alle domande di riconoscimento dell'equipollenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo gli articoli 54 capoverso 3 lettera b.

<sup>2</sup> Per la decisione secondo il capoverso 1 è riscossa una tassa. Essa è commisurata al tempo impiegato, ma non deve superare 3000 franchi.

<sup>3</sup> Se sono necessarie spese straordinarie, segnatamente se la domanda è giudicata lacunosa o incompleta ed è rinviata per essere migliorata, la tassa può superare l'importo massimo secondo il capoverso 2; non può tuttavia superare 5000 franchi.

<sup>4</sup> La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda della competenza specifica richiesta e della classe di funzione del personale incaricato.

<sup>5</sup> Può essere fatturato un congruo anticipo delle spese.

<sup>6</sup> Per il rimanente si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>7</sup> sugli emolumenti (OgeEm).

## II

### *Disposizione transitoria della modifica del ...*

Le domande di riconoscimento dell'equipollenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo l'articolo 54a, presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., sono rette dal diritto vigente.

## III

L'ordinanza del 14 febbraio 2007<sup>8</sup> sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) è modificata come segue:

### *Art. 6 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'UFSP decide sull'equivalenza dei titoli esteri con i titoli di cui al capoverso 1 lettere a–e.

### *Art. 11 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) determina gli esami genetico-molecolari che i laboratori diretti da uno specialista con un titolo di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere b-f possono effettuare. A tal fine, tiene conto dei requisiti tecnici necessari all'esecuzione dei singoli esami.

<sup>7</sup> RS 172.041.1

<sup>8</sup> RS 810.122.1

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

<sup>2</sup> Gli articoli 46 capoverso 1 lettera f e 50b entrano in vigore il 1° luglio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Progetto